ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 21

Abrogazione delle norme incompatibili

Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge.

Versione in vigore dal 1 aprile 1992, non più in vigore dal 6 febbraio 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile
Estremi	Legge 24 febbraio 1992, n. 225
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-servizio-nazionale-della-protezione-civile/art-21-abrogazione-delle-norme-incompatibili/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it